Comune di Vetto

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Caduti di Legoreccio,1 - 42020 Vetto (RE)

☎Tel. 0522/815.221-22 Telefax 0522/815.694

Prot. N. 3197

ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE n. 39

OGGETTO: MANUTENZIONE E PULITURA DI RIPE, SIEPI E ALBERI LIMITROFI ALLE STRADE COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO

IL SINDACO

PREMESSO che le strade comunali, vicinali e assoggettate all'uso pubblico devono consentire il transito in piena sicurezza e tranquillità e che i corpi stradali devono avere buona visibilità, essere privi di ostacoli e consentire una lettura immediata e precisa della segnaletica verticale ed orizzontale;

ACCERTATA

- la presenza su aree private di rami, siepi, arbusti e piante che si protendono sul sedime di spazi pubblici, strade comunali o assoggettate all'uso pubblico, intralciando la circolazione e che, in occasione di nevicate o di eventi atmosferici particolari, possono essere suscettibili di caduta, anche parziale, sul piano stradale con conseguente pericolo per l'incolumità dei cittadini;
- la necessità di provvedere alla manutenzione periodica di ripe, rive e alvei da rovi, vegetazione erbacea e depositi di qualsiasi genere;

VERIFICATO che i proprietari, o aventi diritto, di fondi e terreni confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

RITENUTO che per prevenire efficacemente il pericolo di danno derivante dalle eventuali cadute delle piante o parti di esse e dall'incuria di ripe, rive e muri di sostegno, sia necessario emettere un provvedimento che sancisca l'obbligo dei proprietari di provvedere alla manutenzione dei fossi e delle ripe, alla pulitura degli argini con taglio delle erbe e alla rifilatura delle piante sporgenti dai terreni frontisti alla strade comunali e di uso pubblico entro il 6 novembre 2016;

VISTI gli artt. 29 – 31 del D.Lgs. n .285 del 30/4/1992, " Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. di cui di seguito si riportano alcuni estratti:

- Art. 29 – Piantagioni e Siepi - comma 1: *I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie (…);*
- Art. 31 – Manutenzione delle ripe – comma 1: *i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'articolo 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle Pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare interventi che possono causare i predetti eventi (…);*

VISTI inoltre:

- Il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 "Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada"

- l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 -T.U. leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e privata;

ORDINA

AI PROPRIETARI, O AVENTI DIRITTO, DI FONDI E TERRENI CONFINANTI CON AREE DI PUBBLICO PASSAGGIO, STRADE COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO, ENTRO IL 6 NOVEMBRE 2016 DI PROVVEDERE A:

1. eseguire la manutenzione di tutte le alberature, ivi comprese le piante d'alto fusto, di tutte le siepi e di tutta la vegetazione che:
   - sporgono oltre il confine stradale;
   - presentano problemi di stabilità;
   - restringono gli spazi adibiti alla circolazione stradale veicolare e pedonale;
   - precludono, anche parzialmente, la leggibilità della segnaletica stradale;
   - riducono la visibilità e la sicurezza stradale;

   mediante opere di taglio e/o potatura; per eliminare potenziali pericoli per la pubblica incolumità, il taglio dovrà essere effettuato per una profondità di almeno 4 metri lineari dal ciglio stradale per i terreni a monte delle strade e per almeno 1,5 metri lineari dal ciglio stradale per i terreni a valle delle strade fermo restando l'obbligo di eliminare tutti i rami che protendono sulle strade e tutta la vegetazione con problemi di stabilità;
2. eseguire i lavori di manutenzione sulle ripe e sulle rive dei fondi laterali alla strada, liberandole da erbe infestanti, rovi e rifiuti ed evitando lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso e del piano viabile da detriti e piante eventualmente franate, in modo da garantire il libero deflusso delle acque, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente;

AVVERTE

- che l'allestimento e sgombero dei prodotti del taglio deve essere eseguito ai sensi dell'art. 19 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, <u>evidenziando che è sempre obbligatorio l'allontanamento di qualsiasi residuo di lavorazione nelle aree laterali alla viabilità per una fascia di terreno non inferiore alla larghezza di 15 m</u>, come dall'alveo dei corsi d'acqua, da strade, piste, mulattiere, sentieri e viali antincendio;
- che tutti i materiali di risulta provenienti dalle operazioni di cui ai punti precedenti, dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e non depositati su terreno di proprietà pubblica;
- che le modalità dei tagli devono essere eseguite secondo quanto previsto nell'art. 13 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;

- **<u>Che è assolutamente vietato:</u>**
  - procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e dissecanti;
  - rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua, salvo situazioni particolari dal concordare con l'ufficio tecnico comunale;

- che in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza Sindacale, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in materia, saranno applicate le sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000. L'ammontare della sanzioni potrà variare da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 e potrà essere disposta l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese al trasgressore;
- che trascorso il termine sopra assegnato, in caso di inadempienza accertata degli obbligati, previa diffida, l'amministrazione comunale potrà procedere direttamente all'esecuzione di ufficio, in via sostitutiva, con rimessa delle spese sostenute a carico dei proprietari frontisti inadempienti, fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste a norma di legge;

DISPONE

- che della presente ordinanza venga data comunicazione mediante affissione nei luoghi pubblici, appositamente preposti, pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Vetto;
- che La Polizia Municipale e gli Agenti di Forza Pubblica svolgano le funzioni di vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza;
- di comunicare la presente ordinanza a:
  - Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Castelnovo ne' Monti,
  - Servizio Polizia Municipale – Sede,

RAMMENTA ALTRESÌ

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Parma, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuto deposito all'Albo Pretorio, o in alternativa entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale.

Vetto, lì 09/09/2016

COMUNE DI VETTO * Prov. di Reggio Emilia *

IL SINDACO
Fabio Ruffini